



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0002724**  
del 02/03/2017 ore 15:16:04  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, - 2 MAR. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Asti  
Corso Alfieri, 185  
14100 ASTI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 54/2017\_Iscrizione Albo non esercenti\_Riduzione contributo annuale*

Con il quesito del 15 febbraio u.s. l'Ordine di Asti chiede il parere del Consiglio nazionale sulla possibilità di iscrivere nell'Albo un professionista che, in assenza di cause di incompatibilità, non esercita alcuna attività professionale, non possiede P.IVA e, conseguentemente, non è iscritto alla Cassa di previdenza di categoria. A titolo di esempio, cita il caso di un dottore commercialista che chiede di essere iscritto nell'Albo, essendo lavoratore dipendente di un istituto bancario. L'Ordine chiede, inoltre, se sia possibile in questi casi prevedere una riduzione del contributo annuale.

Sul punto, si segnala che l'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria perché l'iscritto possa esercitare la professione, ma non obbliga mai il professionista all'esercizio della stessa. Infatti, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo non vi sono né la condizione di esercente, né il possesso della P. IVA (stesso dicasi per l'iscrizione alla Cassa di previdenza): questi obblighi scattano solo ed esclusivamente in conseguenza dell'effettivo esercizio della professione e non per il solo fatto di essere iscritti nell'Albo. Analogamente, non esistono norme di legge che vietino l'iscrizione ai non esercenti.

Si può confermare, pertanto, che la condizione di esercente non sia rilevante né ai fini dell'accesso all'Albo né ai fini del mantenimento dell'iscrizione, costituendo esclusivamente una scelta individuale del professionista. L'esempio prospettato dall'Ordine, relativo al dipendente di banca è un caso tipico, caratterizzato dall'assenza di una situazione di incompatibilità ex art. 4 del D. lgs. 139/2005 e, contestualmente, dalla legittimazione a richiedere l'iscrizione nell'Albo.

Con riferimento all'altra questione prospettata, relativa alla possibilità di prevedere un contributo ridotto per i non esercenti iscritti nell'Albo, si osserva quanto segue.

La legge attribuisce all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione del contributo annuale dovuto dagli iscritti (art. 12, co. 1, lett. p del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Pertanto, tenuto conto che l'importo del

contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell'Ordine nei limiti strettamente necessari per coprire le spese di funzionamento dell'ente, ne consegue la facoltà di prevedere una sua eventuale riduzione, a condizione che siano definiti in via preventiva e generale i presupposti richiesti (es: iscrizioni in corso d'anno o per trasferimento, età anagrafica...) e i criteri oggettivi per la determinazione del suo importo.

Si conferma, dunque, anche la possibilità di fissare una riduzione del contributo annuale per gli iscritti nell'Albo che non esercitano la professione. Restando sempre indiscussa la piena autonomia dell'Ordine nell'assumere decisioni in tal senso, al fine di evitare possibili comportamenti elusivi, si suggerisce di prestare particolare attenzione ai presupposti richiesti per operare la riduzione ed alla effettiva possibilità di condurre le necessarie verifiche periodiche sulla sussistenza degli stessi.

Cordiali Saluti.

  
Francesca Maione